

Adunanza del 25 Luglio 1923

Presiede il Presidente Gr. Uff. Ing. Guido Coja.

Sono presenti il Vice Presidente Comm. Rocca e i Consiglieri Prof. De-Gregorio, Gr. Uff. Avv. Salvatore Gatti e Prof. Cantelli.

Decesso Prof. Orazio Paretti.

Il Direttore Generale comunica che ieri hanno avuto luogo i funerali del compianto collega Gr. Uff. Prof. Orazio Paretti ai quali ha partecipato in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto.

Avverte che ha disposto che oltre la sua personale fossero disposte sul feretro una corona in nome del nostro Istituto ed altra in nome del Consiglio di Amministrazione. Aggiunge che in nome dei colleghi e dell' Istituto ha dato l'estremo saluto alla salma del carissimo amico.

1. Comunicazioni

a) Incassi presso le agenzie

Il Direttore Generale comunica che gli incassi presso le agenzie avevano al 30 Giu.

quo raggiunta la somma di lire 80.632.030,46
 con una differenza in più di £ 6.294.916 in con-
 fronto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Il Comitato prende atto.

°°

b) Tassa custodia per deposito titoli.

Il Direttore Generale informa che l'Istitu-
 to ha in deposito presso la Banca d'Italia titoli
 diversi per un capitale nominale complessivo di
 £ 502.322.300 per il quale si corrisponde la
 tassa di custodia in ragione del 0,02% al mese,
 mentre se detti titoli fossero depositati presso
 Banche private la spesa per tassa di custo-
 dia si ridurrebbe come da offerte ricevute alla
 metà. Nonostante la sensibile convenienza
 che l'Istituto avrebbe nell'affidare la custo-
 dia dei titoli all'Industria privata, non crede
 di accogliere le offerte pervenutegli considera-
 ta la maggiore garanzia che presenta il
 deposito presso la Banca d'Italia, maggiori
 garanzie che giustificano la spesa più elevata.

Il Comitato prende atto ed approva.

40

2. Compagnia Mineraria Coloniale = Richiesta di mutuo.

Il Direttore Generale informa che una richiesta per collocamento di obbligazioni per lire 2.000.000, è stata avanzata dalla Società Mineraria Coloniale.

Con la convenzione 1° Novembre 1922, stipulata ad asmara, e notificata poi con lettere diciannove Febbraio e 23 Maggio 1923, la Società Mineraria Coloniale si impegna a riprendere lo sfruttamento dei giacimenti potassici in Dankalia, e a sviluppare detto sfruttamento nei limiti della materiale disponibilità.

Il Governo dell'Eritrea sotto determinate condizioni, si impegna a garantire le obbligazioni che per l'ammontare di lire 4.000.000 la Società andrà ad emettere, e a garantire altresì il pagamento degli interessi alla ragione del 5%.

Le obbligazioni in numero di 1600 del valore nominale di £ 2500 secondo il piano di ammortamento, sono estinguibili, nella loro totalità, in 20 anni; mediante estrazione di 80 obbligazioni ogni anno: sono al portatore.

La garanzia del Governo dell' Eritrea è chiara: tuttavia essa è, in un primo tempo, subordinata all' adempimento di alcune condizioni e formalità.

Il Direttore Generale osserva che senza dubbio l' Istituto nell' accogliere la proposta non potrebbe deliberare di propria iniziativa, perchè il modo di impiego di cui trattasi dovrebbe rientrare senz' altro fra quelli per i quali occorre la preventiva autorizzazione dei Ministri competenti.

Aggiunge che da notizie assunte al Ministero delle Colonie l' impresa si presenta con indubbi caratteri di serietà, ma è sua opinione personale che l' operazione non presenti per l' Istituto caratteri di allettività sopra tutto per il saggio di interesse limitato al 5%, saggio che automaticamente si accrescerà per coloro che acquistassero titoli a corsi inferiori a quello di emissione ed in tal caso l' Istituto si troverebbe esposto a necessaria svalutazione sarebbe quindi d' avviso di declinare l' offerta.

Il Comitato approva



42

3. Acquisto di obbligazioni della società "Autostrade".

Il Direttore Generale riferisce che con convenzione 1° dicembre 1922, lo Stato concedeva alla Società Anonima con sede in Milano, denominata "Autostrade", la costruzione di una rete stradale riservata esclusivamente agli autoveicoli con ruote con rivestimento elastico, d'allacciamento fra Milano e i Laghi Maggiore, di Como e di Varese.

Inizio dei lavori: 1° Aprile 1923 = compimento della intera rete stradale entro il 31 dicembre 1925.

Oltre la costruzione con la convenzione suddetta lo Stato concedeva alle "Autostrade", anche la gestione tecnica e finanziaria della rete stradale per un cinquantennio con l'esazione dei diritti di passaggio, specificamente stabiliti nell'articolo 12 della convenzione.

La concessione avrà termine allo spirare del cinquantesimo anno dall'apertura dell'intera rete stradale. Trascorso tale termine la Società "Autostrade" consegnerà al Governo senza alcun compenso o rimborso del

le spese di costruzione e manutenzione, la rete e le sue dipendenze.

L'art. 13 della convenzione stabilisce che per tutta la durata della concessione, a far tempo dall'apertura al traffico della rete stradale in questione, il Ministero dei Lavori Pubblici si impegna a corrispondere alla Società la somma annua di £ 1.000.000 che potrà dalla Società stessa essere destinata a costituire garanzia verso i portatori di obbligazioni per il servizio di interessi e di ammortamento delle obbligazioni stesse.

È tuttavia da osservare che la convenzione contempla casi di decadenza della Società (art. 9) alcuni dei quali riguardano il periodo costruttivo, altri il periodo di gestione (3^e e 5^e). Dichiarata la decadenza la proprietà della strada e degli impianti accessori passerà di diritto allo Stato, senza alcuno indennizzo o rimborso.

È lo Stato potrà anche riscattare in qualunque momento la rete stradale mediante il solo rimborso del capitale non ancora ammortizzato, al momento del riscatto medesimo. (art. 10)



HA
La convenzione in parola dovrà essere approvata e resa esecutiva da R. Decreto da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Schema del Decreto, che potrà subire modificazioni, è pure stato presentato.

In esso si dichiara l'opera di pubblica utilità e si determina in modo (art. 14) di impostazione, nel bilancio dello Stato, del contributo cinquantennale eventualmente dovuto dallo Stato a servizio di ammortamento delle obbligazioni.

Il costo totale dell'opera è preventivato in circa £ 60.000.000. Il finanziamento provvisorio, oltreché dalla riserva della Società il cui capitale da £ 8.000.000 sarà portato a 12.000.000, verrà, a quanto consta fatto dalla Banca Commerciale: e quello definitivo mediante emissione di obbligazioni a un saggio di interesse del 6,50%.

Tale emissione, sempre per quanto è stato detto, potrebbe effettuarsi a opera compiuta e collaudata e cioè non oltre il Dicembre 1925.

Ma come si intende gli assuntori dell'impresa fin d'ora si occupano del finanziamento e del collocamento delle obbligazioni

ed essi hanno fatto replicate istanze all' Istituto per avere dallo stesso promessa di valida, se non di totale, concorso per l' assorbimento delle obbligazioni.

Tale, in succinto, la natura dell' operazione proposta, e per la quale nessun impegno formale è stato preso.

L' impresa delle Autostrade è indubbiamente opera di grande utilità, vivamente caldeggiata dallo stesso Presidente del Consiglio che intervenne all' apertura dei lavori.

Dal punto di vista dell' Istituto e secondo le disposizioni che lo governano, potrebbe rientrare tra gli impieghi patrimoniali previsti dall' art. 13 della legge, e potrebbe perciò essere sottoposto all' approvazione dei competenti Ministeri delle Finanze e dell' Industria.

Quanto al rendimento non vi sarebbe nulla da eccepire, se l' interesse delle obbligazioni fosse del 6,50% e il loro ammortamento si effettuasse, come è stato detto, in un cinquantennio.

Ma perché l' Istituto possa, in una qualunque misura, farsi portatore di obbligazioni, è però necessario che venga meglio chiarito e stabilito (il che potrebbe farsi nel Decreto Legge) la consistenza della garanzia Statale. Dovreb.



be cioè lo Stato esplicitamente dichiarare che la sua garanzia, entro i limiti previsti di quantità e di tempo, non cessa in caso di decadenza della Società e di riscatto. Insomma il fatto di fidejussione che è contenuto nella convenzione interceduta tra lo Stato e la Società, dovrebbe esteriorizzarsi, dichiarando le obbligazioni nettamente e in ogni caso garantite dallo Stato.

Questo, nell'impossibilità di convertire l'operazione in vero e proprio acquisto e sconto di annualità, è necessario che sia per togliere all'operazione quel tanto di alea che può rimanere e che impedirebbe all'Istituto di partecipare, in quanto è canone fondamentale che ogni suo impiego patrimoniale risponda al fine assoluto riposo.

Se modificazioni o aggiunte in tal senso possono ottenersi, il Direttore Generale opina che l'Istituto possa riprendere in considerazione l'affare e partecipare, a suo tempo, al finanziamento in misura da stabilirsi.

Il Comitato approva le conclusioni del Direttore Generale.

4. Costruzione Ferrovia Firenze-Bologna



Il Direttore Generale fa presente come lo Stato dopo avere assunti direttamente in economia ed eseguiti i primi lavori della direttissima Bologna-Firenze, per scarsità di mezzi finanziari abbia pensato di cedere il proseguimento dei lavori stessi all' Industria privata. Naturalmente tale concessione si impernia sulla concessione di annualità statali sopra certificati di avanzamento dei lavori. L'importo presunto dei lavori ancora da eseguire è di circa £ 600 milioni, sebbene lo stato lo fissi invece nella minor somma di 525 milioni. I lavori debbono essere ultimati in uno spazio di tempo non maggiore di anni 4. Con calcoli sufficientemente approssimativi può dunque presumersi che il servizio per acquisto di annualità statali liquide e cedibili richieda una somma di circa 80 milioni ogni anno per 4 anni.

Lo Stato nel disciplinare la concessione d'appalto tra le altre ha posto alle ditte concorrenti la condizione che la domanda di concessione dell'opera da presentarsi non oltre il giorno 3 luglio corrente debba essere corredata a) di una dichiarazione di un Istituto di credito di notoria solidità dalla quale risulti



48

in modo preciso ed esplicito che esso è disposto a somministrare alla Ditta e fino a qual limite, la somma da servire come capitale iniziale e circolante, in relazione agli obblighi derivanti dal capitolato e per l'esecuzione dei lavori e fino al rilascio del primo certificato di accreditamento, ovvero dimostrare in altro modo attendibile la disponibilità dei mezzi occorrenti per il fine sopra indicato; b) di una eguale dichiarazione di un Istituto di indiscussa solidità circa il finanziamento definitivo mediante acquisto di annualità statali.

Arca la sicurezza dell'operazione non è necessario spendere parole. Arca la convenienza dell'impiego anche. Arca infine la convenienza politica e industriale di partecipare all'opera crediamo che non si possa trovare ragione contraria. Infatti la direttissima Bologna - Firenze è opera di grandissimo interesse nazionale sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista economico - sociale; e della sua rapida esecuzione il governo attuale si interessa vivamente.

Tenuto alla misura del contributo il Direttore Generale crede che la potenzialità

dell'Istituto consenta, senza disagio di parteci-
pare con circa 20 milioni annui, con riserva
di accrescere questa somma e di arrivare fino ai
25 ove a tale sforzo dell'Istituto ne corrispon-
da uno anche per parte della Cassa Naziona-
le delle Assicurazioni Sociali nel senso che,
questa consenta di aumentare la cifra dei
30 milioni preventivata.

Propone pertanto la partecipazione del-
l'Istituto a tale finanziamento per circa
20 milioni annui per sette anni con riserva
di accrescere questa somma fino a £ 25.000.000
ove anche la Cassa Nazionale Assicuratrici
Sociali aumenti la cifra del suo contri-
buto preventivato in 30 milioni.

Il Comitato prende atto e delibera di
sottoporre la proposta al Consiglio con voto
favorevole.

5. Ferrovia Roma = Ostia

Il Direttore Generale riferisce che lo
Stato è debitore verso l'Ente autonomo per
lo sviluppo marittimo e industriale di Roma
della somma di £ 10.452.901 per contributo

52
lavori dell'esercizio 1922, riguardanti la costruzione della Ferrovia Roma - Ostia Nuova.

Tale contributo (uguale al 60 % del costo effettivo dei lavori eseguiti) per l'art. 18 R. G. 3 del Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 R. G. 304, avrebbe dovuto essere corrisposto dall'ente in unica soluzione; ma con R. D. 18 Marzo 1923 R. G. 845, col quale è stato trasformato il detto Ente Autonomo, il Governo ha disposto di estinguere il ripetuto contributo non più in una sola volta, ma in 20 anni, mediante una annualità calcolata all'interesse del 6,50 %.

In conseguenza di tale disposizione i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze hanno emesso, in data 2 Maggio corrente, un certificato di credito a favore del menzionato Ente Autonomo, col quale, in base all'accertato avanzamento dei lavori per la costruzione della Ferrovia sopra accennata, si è liquidata una annualità di lire 945.894.58 pagabile per anni 20.

A seguito del variato modo di corrispondenza del contributo in parola, l'ente autonomo ha dovuto sospendere i pagamenti, e

deve ora ricorrere al Credito per far fronte ai suoi impegni. A tale scopo prevedendo il suo avere verso lo Stato in residue lire 35 milioni circa (comprese le L. 452.901 di cui sopra) chiese all' Istituto che fosse istituito a suo favore un conto corrente di L. 30 milioni (quanto appunto ne occorrerebbero per ultimare la ferrovia) per i prelevamenti che gli sono necessari e che verrebbero garantiti coi certificati di credito emessi dai Ministeri competenti in base allo stato di avanzamento dei lavori, giusta la clausola inserita nei certificati stessi e cioè che l' annualità con essi fissata può essere vincolata, o totalmente, o fino a concorrenza di 9/10, a garanzia di operazioni finanziarie, a norma dell' art. 34 del C. U. delle disposizioni di legge riguardanti la costruzione delle ferrovie concesse all' industria privata approvate con R. D. 9 Maggio 1912 N. 1444. A tale richiesta l' Istituto osservò come sotto la forma del conto corrente esso non avrebbe potuto fare l' operazione. Rispose invece che avrebbe potuto concorrere al finanziamento della costruenda ferrovia Roma-Ostia Nuova quando l' Ente Autonomo fosse



entrato nella idea di cedere di volta in volta i certificati di credito rilasciatigli dallo Stato.

Il Direttore Generale ritiene che la operazione proposta possa essere presa in esame e la sottopone perciò al parere del Comitato.

Il Comitato prima di prendere una decisione di massima delibera che si esamini la richiesta in tutti i suoi particolari.

6. Memoriale personale ex combattente dell'Istituto.

Il Direttore Generale dà lettura della memoria predisposta dalla Segreteria Generale e che si unisce in allegato al presente verbale.

Illustra ampiamente le condizioni economiche che sono fatte al personale dell'Istituto, condizioni tutt'altro che insufficienti ed esprime il parere che non siano da accogliere le richieste del personale ex combattente.

Il Vice Presidente Comm. Rocca tiene a dichiarare che a suo avviso, e come principio di massima, non è possibile e non sarebbe giusto, assecondare la pretesa degli ex combattenti di essere considerati per sempre come dei

privilegiati nelle amministrazioni, nelle quali si può tener conto delle loro benemerite militari soltanto a parità di quegli altri titoli di studio, di competenza, e di capacità, che devono regolare il trattamento degli impiegati. Conviene affermare risolutamente il principio che il servizio prestato in guerra dal cittadino risponde ad un sacro e preciso dovere, e che spetta allo Stato, e non già alle Aziende private, il riconoscimento ed il compenso delle benemerite speciali acquistate nell'esercizio di quel dovere.

Dopo esauriente discussione alla quale partecipano tutti i presenti il Comitato delibera di non accogliere le richieste del personale ex combattente e di portare queste a conoscenza del Consiglio.

4. Inserviente Tronchi Olivo.

Il Direttore Generale comunica che nel mattino del 21 Maggio u. s. si presentarono alla Direzione dell'Istituto tre agenti investigativi che trassero in arresto l'inserviente Tronchi Olivo di anni 20, in servizio all'Istituto come avventizio dal 30 Luglio 1914 ed in ruolo col 1° Aprile 1922, addetto all'archivio.

Chieste informazioni sulle cause dell'arresto, il Commissariato di Trevi rispose:

" Il 14 Maggio corrente anno avendo la Questura di Milano riferito di essere stato rinvenuto un biglietto del Tronchi nella voluminosa corrispondenza sequestrata nella sede segreta della Federazione giovanile comunista, venne operata una perquisizione nel domicilio dello stesso Tronchi, procedendosi al sequestro di alcune fotografie dei suoi compagni, di quattro tessere della federazione giovanile comunista ed un elenco di nomi senza indirizzi.

Fu pertanto tradotto in Questura e dopo interrogatorio rilasciato con le dovute diffide".

Non risulta che il Tronchi abbia fatto tra i suoi compagni di lavoro, alcuna propaganda sovversiva e non si possono fare speciali rilievi sul servizio da lui prestato; tuttavia, per il clamore suscitato e per la forte impressione prodotta nel personale dal suo arresto, si ritenne opportuno di sospenderlo dal servizio fino a nuovo ordine.

Egli chiede ora di poter riprendere il suo posto o di essere largamente indennizzato.

Tu base anche al parere dell'Avvocatura

Erariale, sembra che i fatti suesposti non possano dar ragione ad un licenziamento e pertanto, volendo allontanare definitivamente il Tronchi dall'Istituto, bisognerebbe corrispondergli una congrua indennità.

Proporrebbe pertanto la riammissione in servizio del Tronchi con le debite cautele.

Il Comitato approva.

8. Sinistro Prof. Trimeloni e Stamlère.

Il Presidente premesso che di regola non si sottopongono al Comitato le pratiche relative a Sinistri sui quali insorgano contestazioni di carattere amministrativo o per i quali vengano richiesti dagli interessati provvedimenti speciali, avverte che fa eccezione per i due sinistri Prof. Giuseppe Trimeloni e Prof. Giuseppe Stamlère perchè il primo dato l'alto patriottismo delle persone che vi sono interessate (l'assicurato defunto e la vedova beneficiaria) merita che la decisione che sarebbe d'adesso di adottare sia approvata dal Comitato, e per il secondo ritiene opportuno informarne il Comitato stesso essendosi al medesimo interessato.



direttamente S. E. il Ministro di Svizzera in Italia.

a) Sinistro Crimeloni

Il Direttore Generale riferisce che il 24 u. s. moriva in Roma il Prof. Giuseppe Crimeloni, il quale aveva stipulato, rispettivamente il 4 e 23 giugno 1915, due contratti a forma mista per l'ammontare di £ 5.000 ciascuno. Detti contratti sono gravati da prestito per la complessiva somma di £ 1.045 e all'epoca della morte risultavano ridotti per mancato pagamento dei premi.

La vedova dell'assicurato, che fu un valoroso combattente, decorato di due medaglie d'argento, designata quale beneficiaria della polizza, nel rimettere all'Istituto i documenti di rito, pur riconoscendo di non poter vantare alcun diritto alla liquidazione dell'intero capitale espone circostanze pietose e fa appello alla correttezza e alla liberalità dell'Istituto.

Questa vedova, rimasta incinta e con un bambino, in condizioni tristissime è anch'essa un'eroina, come dimostra la magnifica motivazione per cui, sul campo, le venne

conferita la medaglia d'argento al valor militare.

L'agente Generale di Roma nel trasmettere l'istanza della vedova rileva che il povero defunto non aveva mai mancato di tenersi al corrente coi pagamenti, anche durante i tristi anni della guerra onde è evidente che le contrarietà della vita non gli avevano fatto riflettere che sulle sue polizze avrebbe potuto chiedere un ulteriore prestito per continuare il pagamento dei premi.

Queste cose premesse, e riconfermate, come anche la vedova Trimelloni onestamente riconosce, che l'Istituto ha, a termini delle condizioni di polizza, indiscentibile diritto di liquidarne soltanto il valore di riduzione cioè £ 3.150 meno il prestito di £ 1.645, il Direttore Generale ritiene doveroso di far rilevare al Consiglio, come un ente quale l'Istituto di carattere prettamente Nazionale, può avere interesse ad usare particolare correntezza nell'applicazione delle condizioni di polizza, quando un tale atto può assumere il carattere di espressioni di gratitudine verso chi ha alla Patria reso segnalati servizi. E nel caso in esame abbiamo: l'assicurato valoroso

combattente, decorato due volte con medaglia d'argente: la moglie, che ottiene una medaglia d'argente al valor militare perchè "durante un combattimento, guidò spontaneamente e con virile ardimento un commando di avanguardia in località data per combattere il nemico abilmente appostato rimanendo imparida, e sposta al fuoco avversario".

La liquidazione integrale delle due polizze, a favore della vedova e per l'esistenza del figlio e del nascituro, costituirebbe un'azione veramente bella da parte dell'Istituto. E per ciò il Direttore Generale proporrebbe che fosse autorizzata la liquidazione delle polizze per l'intero capitale assicurato.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Comitato confermando come in massima non converga stabilire precedenti di inosservanza delle clausole contrattuali, delibera che per il caso in esame sia sottoposta con parere favorevole al Consiglio la proposta che sia liquidato il sinistro secondo le condizioni di polizza corrispondendo però alla vedova Trimeloni la differenza fra il valore di riduzione ed il capitale assicurato.

b) Sinistro Stamlère

Con decorrenza 30 Marzo 1918 l'Istituto metteva sulla vita del Prof. Giuseppe Stamlère una polizza mista di prestito per il capitale assicurato di lire 5.000. In data 31 luglio 1922 l'assicurato moriva e la beneficiaria della polizza Signora Nezza Perrelet chiedeva il pagamento del Capitale assicurato a proprio favore.

L'Istituto procedeva alla liquidazione ed accertava che le rate mensili di premio scadute dall'Aprile al Giugno 1922 erano state pagate solo il 31 luglio, cioè dopo la morte dell'assicurato, avvenuta alle ore 5 dello stesso giorno. Conseguentemente, essendo venuta meno la prestazione del premio la polizza, a norma delle condizioni contrattuali, doveva considerarsi in sospeso nei suoi effetti, non essendo più possibile, per l'avvenuto decesso, la rimessa in vigore mediante il pagamento dei premi con gli interessi di mora (art. 5) la polizza doveva considerarsi ridotta (art. 6) cioè valida per un capitale assicurato proporzionato ai premi pagati. Tale valore fu determinato (art. 6) in cartelle del Prestito per L. 1.300 ca. capitale val. nominale, più lire 149,25 per dif.

60
ferenza non liquidabile in cartelle, per rimborso premi pagati dopo la morte, detratte spese ed accessori. Detta liquidazione fu regolarmente definita e la beneficiaria ausi, in data 24 Maggio restituiva la quietanza, debitamente munita della sua firma.

In data 13 Giugno il Ministro di Svizzera in Italia, ha richiamato sulla avvenuta liquidazione l'attenzione dell'Istituto, significando che, effettivamente, se le rate di premio riguardanti i mesi di Aprile, Maggio e Giugno furono pagate al 31 luglio cioè dopo la morte dell'assicurato, tale fatto non era imputabile all'assicurato, ma ad certo Sig. Negri Attilio al quale, verso la metà di luglio, l'assicurato aveva versato la somma di L. 104, per ritirare le quietanze sindacate. Il Sig. Negri infatti dichiarò che, effettivamente, egli aveva avuto l'incarico di ritirare le quietanze e che si era recato all'agenzia nel pomeriggio del 29 luglio. Poiché siccome era sabato trovò gli Uffici chiusi e ritornò lunedì, cioè il 31 luglio, quando già l'assicurato era, da poche ore, morto.

Effettivamente si tratta di un caso

57

assai disgraziato: poichè è evidente che se il Sig. Negri fosse andato all'agenzia soltanto il mattino del 29 luglio, il ritiro delle quietanze, avvenendo nel periodo di 4 mesi, e vivente ancora l'assicurato, sarebbe stato perfettamente valido e l'Istituto avrebbe dovuto liquidare il sinistro per intero.

In casi simili, in genere, l'amministrazione usa essere molto corrente nell'applicazione delle clausole contrattuali: ma sempre quando i casi stessi sieno segnalati in tempo, cioè prima della liquidazione.

Nella specie invece la liquidazione del sinistro è avvenuta e la beneficiaria Signora Berrelet ha rilasciato senza eccezione, regolare quietanza. Non è quindi il caso di ritornare sulla liquidazione. Se mai, per dar prova di liberalità, e coerentemente alla condotta seguita in contingenze analoghe, si potrebbe concedere alla suddetta Signora una somma per compensarla in parte del danno derivato a lei del mancato pagamento delle quietanze da parte del Signor Negri che ha determinato la riduzione del valore del contratto.

Il Comitato dopo breve discussione delibera che non essendo la polizza in regola col pagamento dei premi al momento del sinistro non può consentirsi alla liquidazione integrale del capitale assicurato. Nel caso speciale e qualora siano fatte ulteriori insistenze il Direttore Generale è autorizzato ad offrire una piccola somma a transazione.

9. Capitolato e lettere nomina Agenti - Lettera nomina Ispettori produttori.

Il Direttore Generale presenta lo schema di capitolato e di lettera di nomina per le agenzie Generali e la lettera di nomina per gli Ispettori Produttori delle quali un esemplare è stato distribuito ai Sigg. Consiglieri e ne illustra i criteri fondamentali. Poiché però trattasi di documenti sui quali desidera che il Comitato porti il suo esame accurato e la approvazione da parte del Consiglio non potrebbe esser rinviata alla riunione di Settembre dovendosi in quel mese provvedere alla

sistemazione della maggior parte delle Agenzie Generali e dare entro il mese stesso la disdetta ai titolari di quelle che devono essere riorganizzate, proporre che il Comitato deliberi di chiedere al Consiglio il mandato di esaminare gli schemi predisposti, che dovranno comunque essere approvati dal Consiglio stesso e la autorizzazione per il Direttore Generale ove per casi singoli se ne presenti l'opportunità e la convenienza, a concludere per qualche Agenzia Generale la nuova concessione in base alle norme di capitolato e di nomina già apprestate, salvo la ratifica del Consiglio di Amministrazione per il definitivo impegno dell'Istituto.

10. Patti contrattuali per il lavoro della Compagnia di Milano.

Il Direttore Generale comunica lo schema di convenzione inteso a regolare i rapporti fra l'Istituto Nazionale e la "Compagnia di Milano" su la base di una cessione integrale all'Istituto dell'ulteriore lavoro vita della Compagnia, la quale in compenso conserverà la amministrazione del portafoglio da essa assunto prima e dopo il 1921;



Considerato che lo schema di convenzione ha già avuto la approvazione di massima degli amministratori della "M. Milano", e deve essere solo completato in alcuni particolari amministrativi e contabili riguardanti la pratica materiale del lavoro degli Uffici.

Il Comitato approva la convenzione stipulata salvo ratifica del Consiglio

11. Convenzione colle Compagnie Triestine per la cessione legale del 30%.

Il Direttore Generale riferisce che dovendosi rinnovare le convenzioni che regolano i rapporti amministrativi e contabili fra l'Istituto e le Compagnie operanti nel ramo vita, sono intervenute trattative con le due Compagnie triestine per un regolamento più spedito e più pratico delle operazioni di cessione previste dalla legge, sembrando opportuno adottare con le maggiori imprese Nazionali quello stesso spirito di correttezza industriale che regge i rapporti di riassicurazione fra le imprese private.

È però si è ritenuto che, pur mantenendo

integri i propri diritti, l'Istituto avesse convenienza ad auogliere alcune fra le proposte delle due Compagnie Triestine, con le quali si è potuto stabilire uno schema di convenzione del quale dà lettura.

La concessione principale è quella che porta in via normale alla rinuncia da parte dello Istituto allo esame dei certificati medici, che esso si riserva di richiedere qualora, in seguito ad informazioni dei propri Agenti, o a rifiuti precedenti propri o di altra Compagnia, avesse qualche dubbio su la accettabilità del rischio. È infatti provato che soltanto da tali informazioni sogliono essere causati i rifiuti, del resto assai rari (otto per mille) che avvengono nelle cessioni offerte dalle Compagnie mentre i rifiuti pronunciati soltanto in base ai certificati corredanti le proposte, sono praticamente trascurabili.

Avverte il Direttore Generale che la misura del rimborso delle spese di acquisizione dovrà essere regolata con ulteriori accordi, perchè le Compagnie insistono su di una interpretazione della legge che non sembra accettabile nell'interesse dell'Istituto: si tratterebbe di applicare la aliquota del 3% sul capitale, col massimo del 4% del premio, global.



66
mente sul complesso dei contratti stipulati nelle categorie in caso di morte e miste.

In tal modo, una volta constatato che sullo insieme dei contratti il 3% del capitale non supera il 40% del premio, questa aliquota del 3% dovrebbe essere applicata anche per quei contratti che eventualmente avessero un premio inferiore del 3%, sui quali pertanto la provvigione raggiungerebbe ed oltrepasserebbe il 100% del premio.

Le Compagnie si sono riservate di interpellare in proposito il Ministero; ma il Direttore Generale ha fiducia che la interpretazione di questo sarà conforme a quella dell'Istituto: che, cioè, anche a costo di un lavoro un poco maggiore, si debbano computare le provvigioni contratto per contratto.

Su tutti gli altri punti l'accordo è stato raggiunto; ed il Direttore Generale osserva essere opportuno che i nuovi rapporti contabili ed amministrativi entrino in vigore, per quanto è possibile, col primo del prossimo mese.

Il Comitato preso atto della riserva accennata approva salvo ratifica del Consiglio

i criteri concordati nelle convenzioni colle Com-
pagnie Triestine per i nuovi rapporti ammi-
nistrativi e contabili relativi alla cessione lega-
le del 30%.

Dopo di che il Presidente dichiara sciol-
ta l'adunanza.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Il Segretario

[Handwritten signature]

